

12258 / 15 *Au*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**QUARTA SEZIONE PENALE**

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 09/01/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. GAETANINO ZECCA  
Dott. CLAUDIO D'ISA  
Dott. LUISA BIANCHI  
Dott. GIUSEPPE GRASSO  
Dott. SALVATORE DOVERE

SENTENZA  
- Presidente - N. *44/2015*  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere - N. 17606/2014  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza n. 686/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del  
18/10/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giuseppe Folero*  
che ha concluso per *l'annullamento senza rinvio della sentenza  
sussidi penali e conferme nel resto;*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 18/10/2013, confermò quella emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, in data 7/6/2012, con la quale, giudicato [REDACTED] colpevole del reato di lesioni colpose gravi, con violazione della normativa antinfortunistica, ai danni di [REDACTED] (operaio alle dipendenze della s.r.l. [REDACTED] [REDACTED], della quale il [REDACTED] era legale rappresentante), lo aveva condannato alla pena stimata di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della p.c., da liquidarsi in separata sede.

L'operaio era precipitato al suolo da una passerella precaria, costituita da una o più assi accostate, dall'altezza di circa un metro, allorquando attraverso la predetta passerella s'era avviato a uscire dal fabbricato, ove erano in corso i lavori, per la pausa pranzo, procurandosi le lesioni refertate il giorno dopo presso pubblico pronto soccorso.

2. Il [REDACTED] propone ricorso per cassazione corredato da plurime censure, denunzianti vizio motivazionale in questa sede rilevabile e violazione di legge.

Questi, in sintesi, gli asserti impugnatori: a) le dichiarazioni di [REDACTED], illogiche e contraddittorie (non aveva chiarito perché avesse scelto quell'anomalo percorso d'uscita; né come era esattamente formata la passerella; era risultato fantomatico il preteso lavoratore rumeno che avrebbe assistito all'infortunio; le dichiarazioni di [REDACTED], comunque inutilizzabili, non avevano corroborato l'assunto dell'infortunato; [REDACTED], coordinatore per la sicurezza, e il teste [REDACTED] avevano affermato di non aver riscontrato opere provvisorie), non erano state sottoposte ad adeguato riscontro, né era bastevole affermare che costui non nutrisse ragioni di malanimo nei confronti dell'imputato, potendo essere stato mosso a fornire versione non veritiera al solo scopo di perseguire interessi di lucro; b) non corrispondeva a canoni di logica che la p.o., dopo l'infortunio, avesse regolarmente concluso la giornata lavorativa e si fosse recato in ospedale solo il giorno dopo, a sera, alla fine, quindi, di un'altra giornata di lavoro; c) erano state utilizzate, in violazione degli artt. 63, comma 2 e 191, cod. proc. pen., le dichiarazioni rilasciate da [REDACTED], il quale, in quanto direttore del cantiere, coordinatore per l'esecuzione delle opere appaltate e per l'esercizio del cantiere e socio, rivestiva ruolo di persona incolpabile (la lettura restrittiva offerta dalla Corte di merito, a parere del ricorrente, lasciava il P.M. arbitro di

non esercitare l'azione penale, così da potere utilizzare come teste soggetto che avrebbe dovuto essere iscritto nel registro degli indagati); d) il ricorrente non aveva commesso il fatto poiché non poteva considerarsi <<datore di lavoro nei termini richiesti per la sua responsabilità penale né autore della passerella incriminata>>, la passerella non constava neppure essere stata messa in opera dai di lui dipendenti (v'erano più imprese che svolgevano lavori all'interno del cantiere) ed si era trascurato di prendere in considerazione i soggetti ai quali si sarebbe potuto muovere un qualche rimprovero (██████████, coordinatore per la sicurezza, ██████████, direttore dei lavori e lo ████████ di cui s'è detto); e) in definitiva, conclude il ricorrente, la insussistenza del reato ipotizzato e, comunque, <<l'assenza di fatti illeciti ricollegabili al comportamento colposo del Perna, oltretutto in assenza di un danno qualificabile ingiusto>> imponevano escludersi l'obbligo risarcitorio imposto.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va osservato che dopo la sentenza di secondo grado è venuto a maturare il termine massimo prescrizione previsto dalla legge per il reato contestato in relazione ad un quadro impugnatorio che non appare inammissibile, in quanto i proposti motivi, sibbene, come si vedrà, non meritevoli di accoglimento, tuttavia, legittimamente radicano il giudizio di cassazione e, quindi, s'impone la declaratoria estintiva agli effetti penali.

Il fatto risale al 6/6/2006 e, pertanto, in base al comb. disp. degli artt. 157 e 160, cod. proc. pen., il reato si è prescritto il 6/12/2013.

Non emerge, d'altro canto, alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., avrebbe importato declaratoria d'innocenza. Infatti, In tema di declaratoria di cause di non punibilità nel merito in concorso con cause estintive del reato, il concetto di «evidenza» dell'innocenza dell'imputato o dell'indagato presuppone la manifestazione di una verità processuale chiara, palese ed oggettiva, tale da consistere in un *quid pluris* rispetto agli elementi probatori richiesti in caso di assoluzione con formula ampia (Cass. 19/7/2011, n. 36064).

Il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. solo quando le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile (Cass. 14/11/2012, n. 48642). Situazione che qui manifestamente non ricorre per quanto appresso.

4. Quanto alle statuizioni civili deve osservarsi che le doglianze, prese in unitario, ma analitico esame, si presentano infondate.

Le censure sintetizzate al § 2, sub. lett. a), b) e d) propongono, in definitiva, una diversa lettura degli atti. Il ricorrente, contestando la ricostruzione del fatto operata dal giudice, non mostra di aver tenuto in adeguato conto la norma processuale la quale consente riesame in sede di legittimità del percorso motivazionale (salvo l'ipotesi dell'inesistenza) nei soli casi in cui lo stesso si mostri manifestamente (cioè grossolanamente, vistosamente, *ictu oculi*) illogico o contraddittorio, dovendo, peraltro, il vizio risultare, oltre che dalla medesima sentenza, da specifici atti istruttori, espressamente richiamati (art. 606, comma 1, lett. e).

Peraltro, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità.

Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione.

Il [REDACTED], in definitiva, pretende di efficacemente contrastare il riferito costruito motivazionale proponendo diversa ricostruzione, peraltro neppure dotata di maggiore plausibilità.

Il Giudice, esaminate le emergenze istruttorie, ha, con motivazione compiuta e non illogica, per un verso, assegnato piena credibilità alla ricostruzione dell'episodio, siccome narrato dall'infortunato e, per altro verso, congruamente affermato la posizione di garanzia del Perna, in uno alla

violazione della normativa antinfortunistica. Invero, il Giudice d'appello, dopo essersi fatto carico di verificare l'attendibilità della p.o. (la circostanza che l'infortunato avesse in un primo tempo fatto riferimento a due tavole, allocate a mò di ponte e poi ad una sola, non mutava la sostanza del cedimento, dovuto al frangersi del legno precariamente collocato; le lesioni erano state refertate da pubblico presidio ospedaliero ed erano compatibili con la prosecuzione dell'attività lavorativa, mentre, ove in mala fede, l'operaio avrebbe potuto con tutta comodità dichiarare come accaduto in altra data l'infortunio) e portate a riscontro le dichiarazioni dello [REDACTED] e del [REDACTED], ha puntualmente registrato la posizione di garanzia del [REDACTED], legale rappresentante della società della quale l'infortunato era dipendente, spiegando, altresì, che una tale posizione non poteva venir meno per l'eventuale concorrere di responsabilità di altri, in quanto l'assegnazione del ruolo di direttore del cantiere allo [REDACTED] <non esonerava comunque il datore di lavoro dagli obblighi di predisposizione delle misure di prevenzione necessarie a garantire la sicurezza del luogo di lavoro e comunque, non essendo stato lo [REDACTED] messo in grado di eseguire tale verifica, poiché non risultava inserito nel piano antinfortunistico predisposto dal [REDACTED], alcuna previsione specifica relativa alle passerelle utilizzate per transitare nelle aree del cantiere rese accidentate dai detriti>>. Inoltre, viene sottolineato come il Perna, siccome accertato dagli operatori ASL e riportato nel P.S.C., ricopriva anche le funzioni di responsabile del servizio di protezione e prevenzione, oltre ad avere redatto il piano operativo di sicurezza del cantiere.

3.1. Il motivo enucleato sub. lett. e), pur indicato come tale, in effetti consiste in una mera conclusione che presuppone il fondamento degli altri motivi.

Invece, la censura sunteggiata sub lett. c), oltre a non scardinare la corretta motivazione resa sul punto dalla Corte di merito (l'inutilizzabilità non può colpire le dichiarazioni rese da soggetti che al momento della loro escussione non abbiano assunto la veste d'indagati - S.U. n. 23868 del 23/4/2009, Rv. 243417 -), non appare decisiva (come, peraltro, rilevato dalla stessa Corte d'appello), stante che l'attendibilità della p.o. si trae aliunde.

4. Disposto, pertanto, annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali, essendo il reato contestato estinto per prescrizione, la medesima statuizione, ai fini civili, deve essere confermata.


**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza nella prospettiva del giudizio penale perché estinto per prescrizione il reato addebitato.

Conferma le statuizioni civili.

Così deciso in Roma il 9/1/2015.

Il Consigliere estensore  
(Giuseppe Grasso)



Il Presidente  
(Gaetanino Zecca)

